

N. R.G. 2599/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

DECRETO

Il Giudice Emma Cosentino,

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 27.11.2019, nel procedimento di cui in epigrafe, relativo a ricorso ex art. 28 L. 300/70, proposto dalla Associazione della Stampa dell'Emilia Romagna, A.S.E.R., in persona del rappresentante legale, nei confronti di [REDACTED], in persona del rappresentante legale;

rileva

a. Con ricorso depositato telematicamente in data 4.11.2019 “*ai sensi dell’art. 28 legge n. 300 del 1970 per repressione di condotta antisindacale*” la ASER, per i motivi illustrati, chiedeva che il Tribunale volesse:

“1. ACCERTARE e DICHIARARE l’antisindacalità del comportamento denunciato, consistita:

A) nella redazione e pubblicazione dei comunicati aziendali del 24 ottobre 2019 e del 25 ottobre 2019, contenenti espressioni minacciose ed intimidatorie;

B) nell’omessa o lacunosa informazione, in occasione dell’incontro del 22 ottobre 2019 convocato dalla società convenuta proprio al fine di valutare la situazione aziendale e definire, misure (ragionevolmente) condivise in ordine al preannunciato piano di riorganizzazione, utile a consentire di intervenire compiutamente nella



Corriere della Sera” e “La Repubblica” in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro gg. 10 dalla pubblicazione del provvedimento, a spese della società convenuta.

In ogni caso

4. CONDANNARE la società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.”.

b. Si costituiva la convenuta che, per i motivi indicati, chiedeva che il Tribunale volesse:

“- respingere il ricorso introduttivo, in quanto infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

c. All’udienza fissata per la comparizione delle parti del 27.11.2019 si procedeva all’interrogatorio libero delle parti, veniva effettuato il tentativo di conciliazione, le parti discutevano la causa e concludevano come sopra. Questo Giudice riservava la decisione.

ritiene

1. che la domanda sia fondata e debba essere accolta.

Sembra a questo Giudice che la condotta tenuta dalla resistente sia, all’evidenza ed all’estrema potenza, antisindacale. Non solo oggettivamente antisindacale, ma anche soggettivamente antisindacale, addirittura ostentatamente e provocatoriamente antisindacale, come una sorta di rivendicazione di potere, una dimostrazione di forza, un specie di braccio di ferro (ma tra soggetti non in condizione di parità). E ciò per i contenuti, per le modalità, per la forma, per i tempi, per il linguaggio.

Sembra inoltre, in particolare, che la resistente sia stata, prima del giudizio, e continui ad essere in causa, in assoluta malafede.

Si condivide pienamente quanto evidenziato in ricorso, con la giurisprudenza citata, tra cui quella del Tribunale di Bologna, particolarmente pertinente, per cui, salvo



sostanza poi non si ravvisa alcun “falso” commesso dalla ricorrente bensì solo arroganza e malafede della resistente.

1a. Prima dello sciopero si segnalano, negli ultimi dieci anni, scelte organizzative della resistente non condivise e certamente sfavorevoli per gli iscritti al sindacato, ed una sua condotta aggressiva e ritorsiva nei confronti di qualunque rivendicazione.

Come dati oggettivi precedenti, non insignificanti, segnalati dalla ricorrente, non contestati o documentati: - i 152 prepensionamenti dal 2009 al 2013, - il ricorso ai contratti di solidarietà dal 2013 previsto fino al 31.12.2019, - l'utilizzazione massiccia di giornalisti “precari” (occasionalisti o autonomi) a tempo determinato, anche addetti al web, - le ritorsioni nei confronti di chi ha adito il Tribunale per ottenere la promessa stabilizzazione o regolarizzazione ed i recenti licenziamenti (casi [REDACTED])

E' esatto, come nota la resistente, che *“Il primo motivo di doglianza viene proposto a pag. 18”*, e forse anche che *“Il ricorso, per buona parte, contiene critiche ed “attacchi” alle determinazioni ed ai piani aziendali”*, ma non è esatto che contenga *“... “insensati” riferimenti ed allegati riferiti a contenziosi ... estranei rispetto alla odierna vertenza”*.

Quanto riferito in ricorso non appare superfluo o insensato o estraneo, al contrario, è utile ad inquadrare la vicenda nel contesto, a ricostruire esattamente i fatti, a lumeggiare la personalità e la condotta dei protagonisti.

Del resto che la contestualizzazione dei fatti sia necessaria per inquadrare esattamente le vicende lo sottolinea la stessa resistente quando pretende (infondatamente) che *“La giusta contestualizzazione dei fatti permette di smentire l'esistenza di qualsiasi condotta antisindacale posta in essere dall'Azienda che (e ciò è paradossale) non ha alcun interesse a negare le informazioni alla controparte sindacale, in ragione del fatto che, si ripete, l'assenso sindacale è condizione essenziale per ottenere simile ammortizzatore sociale.”*

1b. Nel mese di settembre 2019 si discute sull'avvio della nuova veste grafica e si conclude un accordo per il coinvolgimento delle redazioni nella discussione, la



- *“Durante il confronto, la parte sindacale ha pure fornito taluni suggerimenti all'Azienda, utili ad una condivisa gestione del ricorso più massiccio allo strumento all'ammortizzatore della “solidarietà”;*

- *“il dott. [REDACTED] ... ha argomentato le ragioni in base alle quali, a decorrere al mese di gennaio 2020, il ricorso allo strumento della Solidarietà sarebbe dovuto essere più massiccio ...”;*

- *“non vi era “un piano preventivo alla richiesta di rinnovo del contratto di solidarietà”, “in quel momento non era disponibile, in ragione del fatto che nessun rappresentante sindacale ne aveva fatto preventiva richiesta”.*

- *a domanda su “l'esistenza di un'eventuale alternativa all'applicazione del contratto di solidarietà ... ha evidenziato l'inesistenza di un piano alternativo ... in caso di diniego alla sottoscrizione del nuovo contratto di solidarietà, si sarebbe dovuta predisporre una nuova (e diversa) strategia di contenimento dei costi, che sarebbe stata presentata alle OO.SS. nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali”.*

Sono queste stesse affermazioni che dimostrano la malafede della resistente quando contesta il falso, il tentativo di depistaggio, il fare finta di non sapere che sta parlando di altro, come se non comprendesse l'allarme e la preoccupazione dei rappresentanti sindacali, poiché, tra l'altro, la *“nuova e (diversa) strategia di contenimento dei costi”*, se non viene spiegato in cosa consista, fa legittimamente prevedere, ipotizzare, temere, esuberi.

In una situazione così preoccupante la ricorrente decideva di sospendere il confronto e proclamava uno sciopero.

1c. Nel comunicato del 22.10.2019 si evidenzia che *“Si tratta di una decisione irrevocabile dopo la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale illustrato quest'oggi a Bologna ai Cdr, piano che segue giornate devastanti e di estrema difficoltà a seguito del varo della nuova grafica e della soppressione del Qs. ... Il piano di riorganizzazione prevede dal primo gennaio 2020 la richiesta di un contratto di solidarietà spropositato: 48 giorni all'anno concentrati in sei mesi, che di fatto sono otto giorni ogni mese, da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre, sia nel 2020 sia nel 2021. Oltre alla richiesta di uno smaltimento ferie forzato nei restanti sei mesi.*



condivisione. Ma anche questi argomenti seppur accantonati sono stati presi a pretesto per chiedere un'astensione dal lavoro, le cui ragioni, allo stato sembrano inique e prive di ragionevolezza.

Per tali motivi riteniamo che un atteggiamento di questa natura non possa che portare ad una rottura che non ha precedenti nelle relazioni tra azienda e comitati di redazione, in quanto basata su motivi che allo stato ci appaiono oltremodo oscuri ed incomprensibili ...”.

Emerge da tale *mail*, emotivamente accorata, ma evidentemente non veritiera, la fondatezza della domanda della ricorrente, poiché secondo il [REDACTED]

- sarebbe infondato *“Raccontare che la nuova grafica stia provocando danni irreparabili è del tutto infondato”* perché le *“copie sono stabili e in alcuni casi addirittura superiori”*.

Ma ciò non vuol dire niente perché quando vi è una novità le conseguenze, migliorative o peggiorative che siano, non sono necessariamente immediate. Al contrario, ben può il lettore, specie all'inizio, comprare il giornale per la novità o per abitudine. E, in ogni caso, (anche a prescindere dal fatto che la ricorrente non adduce *“danni irreparabili”*) si tratta di legittime diverse valutazioni e contrapposizioni.

- sarebbe non vero che *“l'azienda non ha dichiarato alcun esubero, del resto si sa, il contratto di solidarietà non prevede esuberi se non congiunturali ...”*.

Col che si spiega il senso, peraltro evidente, della affermazione del comunicato. Si trattava di esuberi virtuali, connessi al piano di solidarietà, che ben altra sarebbe stata la reazione in caso di n. 112 esuberi effettivi ed immediati. E non si contesta da parte della resistente il resto, più significato, del comunicato con l'illustrazione del piano ovvero il contratto di solidarietà per 48 giorni in sei mesi, in mancanza del quale ci potrebbero essere i suddetti esuberi, ovvero una *“nuova e (diversa) strategia di contenimento dei costi”*. Nota la ricorrente che *“La ratio che connota il ruolo del sindacato consente di ritenere pienamente legittima la condotta”*, posta in essere nell'ambito delle proprie prerogative, per rendere maggiormente efficace l'azione sindacale. Effettivamente, se anche le dichiarazioni sugli esuberi, peraltro del tutto verosimili, fossero imprecise o non vere, lo sarebbero putativamente, costituirebbero



Ciononostante e viceversa, il comunicato stampa della resistente del 24.10.2019, per il resto identico alla mail [redacted], aggravava i toni ed i contenuti, parlando, tra l'altro, di: *"affermazioni ... assolutamente false ..."* e segnalando di avere dato *"mandato ai propri legali per salvaguardare tali interessi nelle sedi competenti."*

Non più *"affermazioni ... in alcuni passaggi .. assolutamente non vere"*, o infondate, che possono significare interpretazioni o valutazioni diverse, ma affermazioni *"assolutamente false"*, che presuppongono il dolo, la consapevolezza della falsità. Quindi dichiarazioni, da parte della resistente, offensive ed intimidatorie, poiché prive di elementi di riscontro.

In data 25.10.2019 il secondo comunicato aggravava ancora di più toni e contenuti ribadendo nuovamente, senza alcun motivo, sempre senza alcun riscontro *"che le affermazioni e i fatti ivi contenuti siano assolutamente falsi"*, precisando che *"In particolare è falso affermare che il [redacted] abbia dichiarato 112 esuberi e che intenda disporre la chiusura di sedi e/o accorpamenti"* e sottolineando che *"nell'interesse degli Azionisti, degli Amministratori e di tutti i dipendenti ... è stato dato mandato ai propri legali per salvaguardare tali interessi nelle sedi competenti anche per il tramite di iniziative legali di stampo penale volte a denunciare il delitto di manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza) e/o correlati fatti di diffamazione"*. Quindi ancora dichiarazioni offensive, intimidatorie, non esatte (perché non vi erano state le attestazioni di dichiarazioni o disposizioni da parte del Gruppo), in cui la minaccia è stata fatta (peraltro dopo una parziale retromarcia della ricorrente) dopo che un identico comunicato era stato diffuso il giorno prima, senza che vi fosse alcun motivo per reiterarlo, ed in maniera tale che chiunque potesse sentirsi minacciato: I rappresentanti sindacali venivano di fatto screditati quali falsi e bugiardi, poiché diffondevano notizie false, nonché incompetenti e pericolosi perché mettevano a rischio di denunce penali i propri rappresentanti.

1f. La resistente assume: - che *"... ha semplicemente evidenziato di ritenere plausibile l'esistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 185 T.U. dal momento che la delineata (ma inesistente) situazione di esubero e di contrazione organizzativa avrebbe potuto ingenerare una falsa rappresentazione della condizione societaria e,*



che contesta alla ricorrente, ovvero interferendo nelle prerogative dei rappresentati sindacali).

Non vi è la calunnia solo perché l'accusa è stata fatta (forse appositamente) in maniera subdola, ipotetica ed eventuale, e non è stata fatta, all'epoca, alla Autorità Giudiziaria o ad altra che avesse obbligo di riferirle. Avrebbe potuto forse ipotizzarsi una diffamazione, se vi fosse stata querela. Di certo vi è stata grave intimidazione per tutti i partecipanti allo sciopero, una grave offesa e una limitazione delle prerogative dei dirigenti sindacali.

1h. La resistente non porta un solo argomento di prova o gravemente indiziario per accreditare la sua tesi secondo cui *“la volontà sindacale è stata quella di rappresentare una condizione aziendale di manifesta difficoltà, caratterizzata da scelte negativamente incidenti sull'impiego dei lavoratori, in ragione di una proclamata imminente dichiarazione di esubero di personale e di cessazione di parte delle attività editoriali e redazionali”*.

Al di là della grave imprecisione in fatto (nessuna *“proclamata imminente dichiarazione di esubero di personale e di cessazione di parte delle attività editoriali e redazionali”*), al di là del fatto che la condizione aziendale era oggettivamente di *“manifesta difficoltà”*, vi è che la mancanza di informazione ha ragionevolmente e legittimamente allarmato i rappresentanti sindacali perché chiaro indice di qualcosa che non va o non può essere detto.

La resistente parla più volte di notizia falsa o *“notizia diffamatoria, ingiuriosa, ad arte costruita per “affascinare” i proseliti ed incitarne la partecipazione alle iniziative di contrapposizione”*. E cita giurisprudenza che ritiene a suo favore. Ma proprio la giurisprudenza citata appare di segno contrario perché esclude la scorrettezza della condotta quando vi sia la *“veridicità (ancorché putativa) dei fatti denunciati.”*

1i. Si ritiene pertanto che effettivamente la resistente ha tentato di impedire l'attività sindacale, la critica nei suoi confronti e lo sciopero, con due comunicati ritorsivi ed intimidatori, minacciando e facendo ritenere, sia ai dirigenti o rappresentanti sindacali, sia ai giornalisti aderenti allo sciopero, di poter essere l'oggetto di una denuncia penale. Ha posto in essere un tentativo di censura, per ostacolare l'informazione e la



2b. Assume infine la resistente sul punto che *“l’O.S. ha chiesto all’Azienda di proporre una soluzione alternativa alla Solidarietà) ... il dott. [redacted] ha solamente fatto presente di non avere a disposizione la documentazione in merito alla “improvvisa ed inaspettata” richiesta ...”* e che *“la posizione assunta dal dott. [redacted], diretta a contingentare i tempi e rendere più immediata la trattativa, anche in ragione dei tempi necessari per organizzare l’eventuale proroga della Solidarietà è stata interpretata in modo erroneo e strumentalizzata al solo fine di dichiarare uno sciopero ed uno stato di agitazione sulla base di presupposti inveritieri”*.

Quindi si ammette la mancanza di informazione, sia pure giustificata. Ma allora bastava impegnarsi a mettere a disposizione la documentazione o comunicare qualcosa di specifico entro qualche giorno, la qual cosa non è avvenuta.

3. Il sindacato convocava un’assemblea di tutti i giornalisti a Bologna, per il giorno lunedì 28 ottobre. In pari data [redacted] (*“pur non essendovi tenuto, - giacché l’esercizio di tale diritto non esige autorizzazioni di sorta -”*) comunicava *“... chiedo la possibilità di svolgere una assemblea lunedì dalle 15 alle 17”* e veniva autorizzato lo *“svolgimento dell’assemblea in orario di lavoro dalle 15 alle 16”*, ma con le indicate limitative condizioni previste, scritte (*“per agevolare il pieno svolgimento della attività lavorativa e la regolare uscita dei quotidiani”*), ed orali (*“la scelta di proseguire il locale estraneo ed esterno all’Azienda non poteva comportare un ritardo nella ripresa del lavoro”*).

3a. Anche su questo rilievo la resistente assume che *“Spiace constatare, ancora una volta, che le lamentele avversarie siano fondate su di un presupposto non coincidente con la realtà dei fatti e sull’attribuzione all’Azienda di una volontà e di un atteggiamento inesistente”*.

Ma la spiegazione nel dettaglio non chiarisce né giustifica.

Assume la resistente che la richiesta formulata via mail dal [redacted] diversamente da quanto anticipato nel colloquio telefonico, durante il quale la durata dell’assemblea era stata indicata in un’ora, faceva riferimento a n. 2 ore e che il Serrau autorizzava l’assemblea come richiesto verbalmente dal Rappresentante Sindacale, cioè, per un’ora, ritenendo errata la richiesta proposta per iscritto, che il [redacted] non



PQM

- dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla resistente [REDACTED] in persona del rappresentante legale nei confronti della ricorrente Associazione della stampa dell'Emilia Romagna, in persona del rappresentante legale, perché ometteva di fornire ai rappresentanti sindacali, che ne facevano richiesta, idonee informazioni nell'incontro del 22.10.2019 (convocato per valutare la situazione aziendale ed il piano di riorganizzazione), pubblicava un comunicato in data 24.10.2019 che costituiva una interferenza nel disposto sciopero del 25 e 26.10.2019 ed una offesa per i rappresentanti sindacali, reiterava immotivatamente la pubblicazione dell'identico comunicato in data 25.10.2019 aggiungendo espressioni intimidatorie, nonché tentava di limitare ad una sola ora, invece che due, l'esercizio del diritto di assemblea in data 28.10.2019);
- ordina alla resistente la cessazione dei comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti, e conseguentemente: - il rispetto degli obblighi di informazione, - il riavvio delle consultazioni, - la pubblicazione di un comunicato che precisi che l'indicazione del delitto di cui all'art. 185 T.U. Finanze non avrebbe dovuto essere ipotizzata, - l'affissione, a sua cura e spese, nelle bacheche aziendali di tutte le redazioni, per 20 giorni, sia della suddetta rettifica sia del presente decreto, entro gg. 10 dalla comunicazione, - la pubblicazione, per una volta, entro gli stessi suddetti gg. 10, del presente decreto sulle pagine nazionali del "Q.N" e de "Il Manifesto", nonché su quelle locali dei quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli.
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre iva e cpa e distrae in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.”.

Si comunichi.

Bologna, il 4.12.2019.

**Il Giudice
Emma Cosentino**

